

**PROTEZIONE****MY PROTECTION
RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA VITA PRIVATA****CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO
DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE.**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile generale



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile della Vita Privata:** tiene indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale.

Le garanzie della presente polizza sono, inoltre, estese ai figli del Contraente (purché di età non superiore a 28 anni) non facenti parte del nucleo familiare, poiché residenti altrove per motivi di studio, ai figli minori affidati all'altro coniuge e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell'affidamento stesso.

Garanzie facoltative

- Bed & breakfast / Affittacamere;
- Proprietà ed uso di cani

La somma assicurata è indicata in polizza.



Che cosa non è assicurato?

i danni:

- ✗ provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ✗ derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici collocati nei muri e/o interrati;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua;
- ✗ derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili;
- ✗ derivanti da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- ✗ da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;
- ✗ ambientali;
- ✗ derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- ✗ derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso dei cani;
- ✗ derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;
- ✗ derivanti da cani;
- ✗ derivanti dall'esercizio dell'attività di bed&breakfast/affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;
- ✗ conseguente alle tipologie indicate al precedente punto, sia diretto che indiretto, anche causato a terzi.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di alcune franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie della presente polizza sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali e mensili senza applicazione di alcuna maggiorazione. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno, bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico o con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza se non richiamato il tacito rinnovo. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, oppure disdirlo prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile della Vita Privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: My Protection

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **BED & BREAKFAST/AFFITTACAMERE (Art. 18):** la garanzia si estende all'esercizio dell'attività indicata in polizza e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. La garanzia vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza sulla base della normativa regionale vigente;
- **PROPRIETÀ ED USO DI CANI (Art. 19):** la società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 17). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; danni derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo "Responsabilità Civile della Vita privata" di My Protection è rivolto al Capofamiglia che vuole proteggere il proprio patrimonio dai rischi inerenti la sua vita privata.

Torna all'inizio



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 24,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

PROTEZIONE

MY PROTECTION RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa	2
Glossario	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 Aggravamento del rischio	5
Art. 3 Diminuzione del rischio	5
Art. 4 Clausola di buona fede	5
Art. 5 Altre assicurazioni	5
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 8 Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 9 Recesso, proroga e periodo di assicurazione	6
Art. 10 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza	6
Art. 11 Oneri fiscali	6
Art. 12 Estensione territoriale	6
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	6
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	7
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 15 Responsabilità addetti domestici, badanti, collaboratori familiari in genere	8
Art. 16 Persone non considerate terzi	8
Art. 17 Esclusioni	8
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	9
Art. 18 Bed&breakfast/Affittacamere	9
Art. 19 Proprietà ed uso di cani	9
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 20 Obblighi in caso di sinistro	9
Art. 21 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	10
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE RC VITA PRIVATA	10

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220322) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220334).

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220334);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220334), fatti salvi i limiti di indennizzo / risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220334) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220322).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220322) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo celeste nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220322).

GLOSSARIO

Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.

AFFITTACAMERE

strutture ricettive non professionali, conformi alle normative nazionali e locali in materia, composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

ASSICURATO

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

BED & BREAKFAST

servizio di alloggio con colazione svolto in case private, conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell'abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata in polizza.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DENARO

valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

FRANCHIGIA /MINIMO NON INDENNIZZABILE

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

MASSIMALE

la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

NUCLEO FAMILIARE

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con il Contraente/Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza come risultante dallo stato di famiglia.

POLIZZA

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione.

PREMIO

la somma che il Contraente versa alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

RECESSO

scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

STATO DI FAMIGLIA

Certificato concernente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche da vincoli affettivi (questi ultimi "provati" proprio dalla coabitazione).

TUBO INTERRATO

la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 - Clausola di buona fede.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 C.C., dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei

termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 20)

In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, come previsto dalla normativa vigente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

ART. 9 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere.

Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio corso e delle imposte.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

ART. 10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell'Assicurato stesso.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie del presente modulo sono valide per eventi verificatesi nel mondo intero.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per i danni involontari cagionati a terzi in relazione a fatti della vita privata con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale.

A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni derivanti da:

- a) proprietà, guida ed uso di biciclette anche a motore elettrico, veicoli non a motore, e giocattoli a motore elettrico;
- b) proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi, in moto o in circolazione all'insaputa dell'Assicurato. Limitatamente a questo punto, l'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
- d) normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche);
- e) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6.50;
- f) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- g) proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani;
- h) uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi;
- i) infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- j) giochi dei bambini;
- k) attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;
- l) conduzione della dimora abituale, compresi:
 - uso di apparecchi domestici;
 - caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
 - caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell'Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - impianti sportivi, giochi e piscine;
 - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente modulo vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
 - spargimento d'acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 200,00. Nel caso in cui i danni derivino da unica causa, detta franchigia si applicherà una sola volta.
- m) interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
- n) **violazione della normativa sulla Privacy** di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato - sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia - determinati da comportamenti afferenti a:
 - pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La garanzia opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione al social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.

La garanzia opera con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- o) conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia per la vita privata è estesa inoltre ai figli del Contraente (purché di età non superiore a 28 anni) non facenti parte del nucleo familiare, poiché residenti altrove per motivi di studio, ai figli minori affidati all'altro coniuge e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell'affidamento stesso.

Le garanzie del presente modulo sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 14 – Oggetto dell'assicurazione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:

- a) i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- b) i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

ART. 16 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi, ai fini della garanzia prestata con il presente modulo:

- a) – il coniuge
 - il convivente di fatto
 - le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
 - i genitori
 - i figli dell'Assicurato
 - nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato stesso, sono considerati terzi i figli dell'Assicurato, purché con lui non conviventi.

ART. 17 – ESCLUSIONI

La garanzia non comprende i danni:

- a) provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
 - b) derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici collocati nei muri e/o interrati;
 - c) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, salvo quanto indicato dall'art. 14 lett. c), ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua;
 - d) derivanti dalla proprietà ed impiego di aeromobili;
 - e) derivanti da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - f) da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
 - g) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - h) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate sollevate o scaricate;
 - i) ambientali e i danni dovuti a qualsiasi causa diversa da quanto indicato dall'art. 14, lett. o);
 - j) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
- Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a) La generazione di energia nucleare;
o

b) La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

k) derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

l) derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso dei cani;

m) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sport aerei in genere;

n) derivanti da cani;

o) derivanti dall'esercizio dell'attività di bed&breakfast/affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 18 – BED&BREAKFAST/AFFITTACAMERE

In deroga al disposto dell'art. 17 lett. o) – Esclusioni, la garanzia si estende all'esercizio dell'attività indicata in polizza e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio.

La garanzia vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza sulla base della normativa regionale vigente.

ART. 19 – PROPRIETÀ ED USO DI CANI

In deroga al disposto dell'art. 17 lett. n) – Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 200,00.

Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci:

- American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa

la garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, e previa applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro.

In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 20 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 8)

Il Contraente/Assicurato deve denunciare per iscritto il sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro ed ogni altro elemento utile per la difesa.

Se la Società lo richiede, deve perseguire una risoluzione amichevole del danno e, in ogni caso, deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 21 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale, sia civile che penale, della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI
DI INDENNIZZO - SETTORE RC VITA PRIVATA**

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
RC per danni provocati a terzi da uso/guida da parte dei figli minori per la guida di veicoli o natanti o il trasporto di persone (art. 14 lett. c)			50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
Conduzione della dimora abituale - Limitatamente ai danni da spargimento di acqua (art. 14 lett. l)		euro 200,00	
Danni da interruzione/sospensione di attività industriali, commerciali, agricole e servizi (art. 14 lett. m)			20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
Danni per la violazione della normativa Privacy (art. 14 lett. n)		euro 500,00	20% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale (art. 14 lett. o)			euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Le garanzie di tale modulo sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro del massimale convenuto, qualunque sia il n° delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà (art. 14)			
Garanzie facoltative			
Proprietà ed uso di cani (art. 19)		euro 200,00 (salvo danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti)	
Proprietà ed uso di cani pericolosi (art. 19)		euro 500,00	20% del massimale
In caso di sinistro			
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (art. 21)			1/4 del massimale per il sinistro cui si riferisce la domanda **se supera detto massimale: le spese sono ripartite tra Assicurato e Società in proporzione del rispettivo interesse

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni